



Università di Genova

AREA PERSONALE
Servizio personale tecnico amministrativo
Settore welfare e sviluppo del personale

A tutto il personale TABS
Ai Collaboratori ed esperti linguistici
Loro sedi

Oggetto: Misure di welfare anno 2025 - Attribuzione di rimborsi *ex* Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge Bilancio 2025), art. 1, comma 390

Come noto, l'art. 1, comma 390, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge Bilancio 2025), prevede che per il periodo d'imposta 2025, tra gli altri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Si rappresenta inoltre che, in ragione delle tempistiche resesi necessarie per l'aggiudicazione della gara relativa al servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale dell'Università (c.d. Polizza sanitaria), non si è potuto utilizzare nel corso del 2025 l'importo stanziato a tale titolo, salvo che per il conguaglio del premio relativamente alla prima frazione d'anno e per il correlato contributo di solidarietà.

Pertanto, questa Amministrazione, la RSU e le Organizzazioni Sindacali hanno siglato in data 26 novembre 2025 un'ipotesi di rimodulazione del contratto collettivo integrativo in materia di welfare integrativo per il personale del comparto (TABS e CEL) per gli anni 2025-2027, limitatamente all'anno 2025 e alla PARTE 2) *Criteri di attribuzione fondo welfare anno 2025-2027*, punto b) – *Interventi rivolti alla generalità di lavoratrici/lavoratori*, in relazione alle risorse residue per il 2025 sulla voce “1. Polizza sanitaria”. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta straordinaria del 9 dicembre 2025, ha autorizzato l'Amministrazione a sottoscrivere il contratto, che sarà come di consueto pubblicato, non appena sottoscritto da tutte le Parti, nella pagina web dedicata agli accordi sindacali (<https://intranet.unige.it/personale/protocolli-intesa.html>).

Tale accordo prevede che il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché i collaboratori ed esperti linguistici in servizio attivo

alla data di emanazione della presente Nota direttoriale possano beneficiare dei rimborsi previsti dalla precitata norma nei limiti delle somme residue come sopra descritto, risultanti pari ad euro 344.175,75.

Considerato che il personale in servizio attivo risulta, alla data del 9/12/2025, pari a 1251 unità, l'importo del rimborso erogabile è definito nella **misura massima di euro 275,00** per dipendente richiedente; si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in sede di compilazione, non potrà essere indicato un importo superiore, diversamente il sistema non permetterà di procedere con l'invio della domanda.

Al fine dell'ottenimento del rimborso in parola, ciascun dipendente dovrà presentare una dichiarazione tramite procedura online che l'Ateneo ha predisposto, previa autenticazione con le credenziali UNIGE-PASS.

A conclusione della procedura di compilazione, cui si chiede di prestare la massima attenzione, il sistema restituirà una mail alla propria casella di posta elettronica con allegata la dichiarazione compilata in formato pdf.

La mancata compilazione della dichiarazione da parte del personale interessato, entro i termini sopra indicati, non consentirà la liquidazione del rimborso stesso.

L'autocertificazione da compilare contiene i seguenti elementi qualificanti:

1) **dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'artt. 46, 47, 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti di cui alla norma citata nonché di aver sostenuto nel corso dell'anno 2025 spese documentate per forniture a uso domestico del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale nell'ambito del proprio nucleo familiare e/o spese per la locazione dell'abitazione principale e/o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.**

Per forniture ad uso domestico si intendono quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dalla persona legata al dipendente da unione civile o dai suoi familiari (per familiari si intendono i soggetti di cui all'art. 12 del TUIR, cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024), a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. È possibile comprendere nel perimetro applicativo della presente disciplina anche le utenze per uso domestico intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa (cfr. [Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4/11/2022](#) e [n. 23/E del 1° agosto 2023](#)).

Per quanto concerne le spese per la locazione dell'abitazione principale e/o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, si rinvia alle [Circolari n. 14/E del 19 giugno 2023](#) e [n. 5/E del 7 marzo 2024](#), ove con riferimento alla locuzione "Definizione di abitazione principale", è stato precisato che per abitazione principale del contribuente *"si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o*

*l'autocertificazione effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici", mentre con riferimento al diritto alla detrazione è stato precisato che essa "spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge – o persona legata al dipendente da unione civile, n.d.r., parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado: art. 5, comma 5, del TUIR) (Circolare 26.01.2001 n. 7/E, risposta 2.2)". In materia di detrazione per canoni di locazione, l'articolo 16, comma 1-*quinquies*, del TUIR prevede, infine, che l'abitazione principale è quella nella quale il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente;*

2) **dichiarazione di possesso della documentazione comprovante integralmente le spese sostenute e i titoli di pagamento.** È necessario conservare tale documentazione ai fini dei controlli a campione che verranno effettuati *ex post* nonché di eventuali controlli delle autorità competenti. Nella dichiarazione occorrerà in particolare compilare i seguenti campi:

- a) Tipologia di spesa (es. fornitura acqua, gas, energia elettrica; rata contratto locazione; rata interessi mutuo);
- b) Emittente/controparte del documento (es. fornitore; padrone di casa; banca);
- c) Intestatario del contratto (l'intestatario delle utenze per uso domestico, del contratto di locazione ovvero del contratto di mutuo);
- d) Estremi/numero del documento;
- e) Data del documento;
- f) Importo richiesto a rimborso.

3) **dichiarazione che le fatture e/o le spese oggetto della richiesta di rimborso non sono state e non saranno utilizzate dal richiedente o da altri componenti il nucleo familiare per richiedere rimborsi presso l'Ateneo, altri datori di lavoro e/o altri soggetti pubblici o privati.**

Il link per la compilazione della predetta dichiarazione è il seguente:

<https://modulionline.unige.it/welfare2025> .

Nel caso in cui non si riuscisse a visualizzare in modo corretto il modulo si prega di copiare e incollare il link sul browser (software supportati Firefox, Chrome/Edge e Safari).

Tale dichiarazione dovrà essere compilata e validata entro e non oltre il termine tassativo della finestra temporale compresa tra il giorno 11.12.2025 e il giorno 23.12.2025 inclusi.

I rimborsi in parola saranno riconosciuti direttamente in busta paga entro il mese di gennaio 2026.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente Nota direttoriale, si fa rinvio alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate sopra richiamate nonché alla Circolare [n. 4/E del 16 maggio 2025](#).

Si richiama, inoltre, particolare attenzione sulla circostanza che, con riferimento alle forniture di energia elettrica, **non è possibile inserire nella richiesta di rimborso la quota indicata in bolletta relativa al canone RAI.**

Si rappresenta, infine, che l'Amministrazione effettuerà appositi controlli sulle domande pervenute e in caso di dichiarazioni mendaci procederà al recupero delle somme erogate mediante trattenuta stipendiale e provvederà ad esercitare l'azione disciplinare, oltre che a denunciare la circostanza alle Autorità giudiziarie competenti.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana BONACETO
Firmato digitalmente